

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI BLUE SGR S.P.A. AI FINI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

SOMMARIO

Introduzione

SEZIONE I

1. I principi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

- 1.1. Responsabilità amministrativa degli Enti, autori del reato, reati presupposto ed esenzioni dalla responsabilità
- 1.2. I riflessi del D.Lgs. 231/2001 sulle società sottoposte alla Vigilanza della Banca d'Italia e della Consob

SEZIONE II

2. Il Modello di Organizzazione e Gestione di BLUE SGR S.p.A.

- 2.1. Contesto
- 2.2. Obiettivi del Modello
- 2.3. Struttura organizzativa e deleghe operative di BLUE SGR S.p.A.
- 2.4. Funzionamento del Modello
- 2.5. Mappatura delle attività aziendali a rischio di reato
- 2.6. "Reati peculiari" associati all'attività di una società gestione del risparmio
- 2.7. L'Organismo di Vigilanza
 - 2.7.1. *I requisiti dei componenti*
 - 2.7.2. *L'ambito di competenza*
 - 2.7.3. *La durata.*
 - 2.7.4. *Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi della Società*
 - 2.7.5. *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*
 - 2.7.6. *Segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle irregolarità nelle attività della Società*
- 2.8. Pubblicità del Modello e conseguenze disciplinari/contrattuali/risarcitorie in caso di violazione

SEZIONE III

3. Allegati

- 3.1. Allegato 1 - Reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 (aggiornato al 31 luglio 2020)**
- 3.2. Allegato 2 - Mappa dei reati e illeciti amministrativi “peculiari” ai fini della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001**
- 3.3. Allegato 3 - Regolamento dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001**
- 3.4. Allegato 4 - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 agli outsourcer**
- 3.5. Allegato 5 - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ai dirigenti**
- 3.6. Allegato 6 - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ai quadri direttivi e alle aree professionali**
- 3.7. Allegato 7 - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 al personale parasubordinato**
- 3.8. Allegato 8 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**
- 3.9. Allegato 9 - Codice Etico**
- 3.10. Allegato 10 - Manuale Procedure Interne**

Introduzione

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito, il “**Modello**”) adottato da BLUE SGR S.p.A. (di seguito, anche, la “**Società**” o la “**SGR**”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche, il “**Decreto**” o il “**D.Lgs. 231/2001**”).

Il Modello è stato approvato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 ottobre 2010 e successivamente aggiornato con delibera dell’organo amministrativo in data 11 ottobre 2017 alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente alla sua adozione e in seguito ad una rinnovata mappatura dei rischi.

Il Modello contiene l’insieme delle regole organizzative ed operative adottate dalla SGR, in funzione delle specifiche attività svolte, idonee a prevenire il rischio connesso al potenziale compimento di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Il Modello si compone di tre Sezioni. La Sezione I è dedicata ad un’introduzione ai principi generali e agli elementi costitutivi del Decreto, la Sezione II contiene una descrizione del Modello adottato da parte di BLUE SGR S.p.A.. La Sezione III contiene i seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante:

- **Allegato 1** - Reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 (aggiornato al 31 luglio 2020);
- **Allegato 2** - Mappa dei reati e illeciti amministrativi “peculiari” ai fini della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- **Allegato 3** - Regolamento dell’Organismo di Vigilanza costituito ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- **Allegato 4** - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 agli outsourcer;
- **Allegato 5** - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ai dirigenti;
- **Allegato 6** - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ai quadri direttivi e alle aree professionali;
- **Allegato 7** - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 al personale parasubordinato;
- **Allegato 8** - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- **Allegato 9** - Codice Etico;
- **Allegato 10** - Manuale delle Procedure Interne.

SEZIONE I

1. I principi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1. Responsabilità amministrativa degli Enti, autori del reato, reati presupposto ed esenzioni dalla responsabilità

Il 4 luglio 2001 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*). Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (modellata sostanzialmente sullo schema della responsabilità penale) a carico degli enti dotati di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (gli **"Enti"**), per alcuni reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel Decreto e sue successive integrazioni, qualora perpetrati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente dai soggetti di cui all'art. 5 del Decreto, vale a dire:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. a) del Decreto, i "soggetti in posizione apicale" sono i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale (**"Amministratore Delegato"**) e il Vice Direttore Generale. Sono invece esclusi dal novero dei soggetti apicali i membri del Collegio Sindacale, in quanto non assumono funzioni gestorie, ma solo di controllo.

Sono altresì da considerare "apicali" i soggetti cui è attribuita la responsabilità di una Funzione o di un'Area della Società nonché i soggetti titolari di deleghe e poteri conferite direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

La distinzione tra le due categorie di soggetti ("apicali" e "sottoposti a direzione e vigilanza") rileva ai fini della responsabilità dell'Ente e dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità per la circostanza che tali soggetti sono considerati espressione della politica aziendale e, quindi, rappresentanti della volontà dell'Ente. Di contro, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001,

L'Ente è responsabile qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale responsabilità è esclusa qualora, prima della commissione del reato, l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nell'interesse dei quali il fatto di reato sia stato commesso. Per tutti gli illeciti commessi sono infatti previste sanzioni pecuniarie; per i casi più gravi sono previste misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, oltre all'irrogazione di sanzioni amministrative/pecuniarie di varia entità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deriva esclusivamente dalla commissione di uno o più dei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli da 24 a 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 (cosiddetti "reati presupposto") e nelle altre leggi speciali richiamanti il D.Lgs. 231/2001.

Nella stesura originaria del Decreto erano previsti esclusivamente reati realizzati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto). In seguito, la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi, ad altre tipologie di reato.

Le fattispecie di reato previste dal Decreto possono essere così classificate:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- Reati societari (art. 25-*ter*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);

- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies*);
- Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- Reati tributari (art. 25-*quinqüiesdecies*);
- Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*).

Il novero dei reati, come detto, originariamente limitato a quelli realizzati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è stato quindi successivamente ampliato, sino a ricomprendere:

- i reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto, inserito dall'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 15, legge n. 99 del 23 luglio 2009);
- i reati societari (art. 25-*ter* del Decreto, inserito dall'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, successivamente modificato dall'art. 31, comma 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dal D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 77, lett. b), dall'art. 12, comma 1, lett. a) della legge 27 maggio 2015, n. 69 e, da ultimo, dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 (in G.U. 30 marzo 2017, n. 75) che ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*));
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto, inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7);

- i reati con finalità di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*-1 del Decreto, inserito dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* inserito dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dal d.d.l. 1969-d del 19 settembre 2012 con cui si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la cd. "Convenzione di Lanzarote", nonché dall'art. 10, comma 1, lett. a) della legge 6 febbraio 2006, n. 38; dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 e, da ultimo, dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016);
- i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25-*sexies* del Decreto, aggiunto dal comma 3 dell'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 – Legge comunitaria 2004);
- i reati transnazionali di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere) e 416-*bis* (associazione di tipo mafioso) del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), all'articolo 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), e agli articoli 377-*bis* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 (favoreggiamento personale) del codice penale (art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- i delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto, aggiunto dall'art. 9, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale (art. 25-*octies* del Decreto, inserito dall'art. 63, comma 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186);
- i delitti informatici e relativi al trattamento illecito di dati previsti dagli artt. 491-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* e 640-*quinquies* del codice penale (art. 24-*bis* del Decreto, inserito dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48);
- i delitti contro l'industria ed il commercio previsti dagli artt. 513, 513-*bis*, 514, 515, 516, 517, 517-*ter*, 517-*quater* del codice penale (art. 25-*bis*.1 del Decreto, inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a)-*bis*, 171, comma 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (art. 25-*novies* del Decreto, inserito dall'art. 15 comma 7, lett. c) della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente

modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 2009, n. 116 e dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121);

- il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis del codice penale (art. 25-decies del Decreto, inserito dall'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 e poi modificato dal D.lgs. 121/2011, art. 2, c.1);
- i delitti di criminalità organizzata previsti dagli artt. 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale nonché dall'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'art. 407, comma 2, lettera a) numero 5) del codice di procedura penale (art. 24-ter del Decreto introdotto dall'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94);
- i reati ambientali previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies, 452-octies, 727-bis e 733-bis del codice penale, dal Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente), dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dall'art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 nonché dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (art. 25-undecies del Decreto inserito dall'art. 2, comma 2 del D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a) della legge 22 maggio 2015, n. 68);
- i delitti di cui all'art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 25-duodecies del Decreto inserito dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109);
- i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto inserito dall'art. 5, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167) ai sensi dell'art. 604-bis del codice penale e dell'Accordo 1/6, 1/7, 1/8 della legge 12 luglio 1999, n. 232.
- i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto, inserito dall'art. 5, comma 1 della legge 3 maggio 2019, n. 39) ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto inserito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-quater, 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- i reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, inserito dal decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75) ai sensi degli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291-bis, 291-ter, 291-quater, 292, 295 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

La responsabilità dell'Ente è inoltre estesa anche in relazione al compimento degli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dalla parte V titolo I-bis, capo III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ove commessi da soggetti rilevanti nel suo interesse o vantaggio dell'Ente stesso (in relazione a tali illeciti infatti l'art. 187-quinquies, comma 4 dichiara applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del Decreto), nonché in relazione all'ipotesi in cui gli amministratori o rappresentanti della persona giuridica si rendano responsabili del fatto illecito di abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo ("Divieto di abbandono") (art. 192, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Per maggiori dettagli su tutte le fattispecie di reato presupposto si rinvia all'elenco analitico riportato *sub* Allegato 1 - Reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa per i reati commessi dai soggetti rilevanti (tassativamente indicati dall'art. 5, co. 1, lett. a), prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'Ente deve, dunque, dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, provando la sussistenza di tutte le condizioni di cui sopra e la circostanza che il reato non è derivato da una propria "colpa organizzativa".

Il Decreto prevede inoltre all'art. 6, comma 2, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- 1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- 2. prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- 4. prevedere obblighi di informazione da parte dei soggetti coinvolti nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- 5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli stessi.

Il Decreto stabilisce inoltre che l'efficace attuazione dei modelli comporta quantomeno una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso nell'ipotesi in cui vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente.

Sebbene non oggetto di specifica previsione, è evidente la necessità di aggiornamento e modifica dei modelli nell'ipotesi di modifiche normative.

1.2. I riflessi del D.Lgs. 231/2001 sulle società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob

Alle società sottoposte alla Vigilanza della Banca d'Italia e della Consob è richiesta l'adozione di un sistema integrato di controlli che permei l'intera attività aziendale e che coinvolga i controlli interni (Consiglio di Amministrazione e funzioni aziendali di controllo) e i controlli esterni (Collegio Sindacale e Società di Revisione).

In particolare, per quanto riguarda le funzioni aziendali di controllo, la Funzione di Revisione Interna valuta con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa della SGR e propone l'adozione delle misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze. La Funzione Controllo di Conformità, invece, controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza ed efficacia delle procedure interne esistenti e delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi di legge e delle procedure interne da parte della Società. La Funzione di Risk Management collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio della Società e delle metodologie di misurazione dello stesso, presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio e ne verifica il rispetto da parte della Società e dei soggetti rilevanti. Verifica, infine, l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell'impresa.

Le SGR devono inoltre istituire una Funzione Antiriciclaggio che, in conformità alle disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, è deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, la Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le società sottoposte a Vigilanza della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto di quanto previsto dalla Banca d'Italia, devono tra l'altro:

- assicurare la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- essere in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi;
- prevedere attività di controllo ad ogni livello operativo;
- assicurare l'affidabilità dei sistemi informativi;
- assicurare la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio.

Una simile rete di controlli e verifiche, insieme a procedure volte a regolamentare attività e processi decisionali, costituisce un affidabile sistema di prevenzione dei reati, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 231/2001.

A tale ultimo riguardo, in relazione alle tematiche ESG, anche gli adempimenti da porre in essere, da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, ivi compresi i GEFIA, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal regolamento cd. *Sustainable Finance Disclosure* (i.e. Regolamento UE 2088/2019), contribuiscono all'attuazione di attività e

misure organizzative finalizzate a contrastare l'illegalità e garantire la tutela ambientale e sociale nell'esercizio dell'impresa¹.

¹ Per i diritti sociali, sono posti i reati presupposto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di esseri umani (artt. 601, 602 c.p.); prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater¹, 609-undecies c.p.); mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.). A tutela dei lavoratori lo sfruttamento del lavoro irregolare (art. 603-bis c.p.); omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) cagionati dalla violazione degli obblighi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Per i reati ambientali, si veda l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001

SEZIONE II

2. Il Modello di Organizzazione e Gestione di BLUE SGR S.p.A.

2.1. Contesto

BLUE SGR è una società di gestione del risparmio che ha come oggetto sociale la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare. Tale attività risulta sensibile ai fini dell'applicazione del Decreto, poiché comporta la gestione di risorse finanziarie, interessa il pubblico risparmio ed è soggetta a copiosa regolamentazione e a numerosi controlli da parte delle Autorità di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto necessario adottare un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo ai fini del Decreto.

Tale impostazione è stata definita nella convinzione che l'adozione del Modello possa concorrere efficacemente a sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi comprese le società cui la SGR affida attività in outsourcing, affinché seguano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività.

Il Modello di Organizzazione e Gestione di BLUE SGR S.p.A. si affianca alle disposizioni interne approvate dagli organi competenti.

La Società ha inoltre adottato un Codice Etico (Allegato 9) cui sono tenuti a conformarsi i componenti degli organi sociali, l'alta direzione, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, i fornitori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della SGR.

In coerenza con la normativa vigente, sono quindi da considerarsi elementi costitutivi del Modello:

- il presente documento;
- lo Statuto di BLUE SGR S.p.A.;
- il Sistema dei Controlli, comprendente il Consiglio di Amministrazione e le funzioni aziendali di controllo interno quali la Funzione di Revisione Interna, la Funzione Controllo di Conformità e Antiriciclaggio, la Funzione di Risk Management, nonché gli organi di controllo esterni, quali il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- l'insieme delle deleghe operative esistenti;
- l'insieme delle procedure interne, raccolte nel Manuale delle Procedure;
- l'Allegato 9 - Codice Etico;
- l'Allegato 10 - Manuale Procedure Interne;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare;
- la "Procedura Antiriciclaggio" e la "Policy Antiriciclaggio".

2.2. Obiettivi del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di procedure nonché di attività di controllo anche preventive (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplati dal Decreto.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3 del D.Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, previamente comunicati al Ministero della Giustizia.

Per la predisposizione del proprio Modello di Organizzazione e Gestione, BLUE SGR S.p.A. ha espressamente tenuto conto: (i) della normativa in materia di attività di gestione del risparmio al fine di individuare opportuni presidi a fronte dei c.d. “reati peculiari” associabili all’attività di gestione del risparmio; (ii) delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001; (iii) della relazione ministeriale accompagnatoria; (iv) delle Linee Guida ABI e Assogestioni.

Destinatari del Modello sono i soggetti in posizione apicale e i soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza. Le disposizioni che seguono si applicano pertanto ad entrambe le categorie di soggetti, ove non diversamente specificato.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- consentire alla Società, grazie ad un’adeguata proceduralizzazione delle attività operative, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di BLUE SGR S.p.A., la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazioni commesse nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, in un illecito passibile di sanzioni penali nei loro confronti e di sanzioni amministrative nei confronti dell’azienda medesima;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da BLUE SGR in quanto contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etici cui è necessario attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale.

Punti ulteriori del Modello sono:

- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure;
- la verifica e la documentazione delle attività operative;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello (controllo *ex post*).

2.3. Struttura organizzativa e deleghe operative di BLUE SGR S.p.A.

La Società si è dotata di una struttura organizzativa snella che coniuga le esigenze di efficienza e di controllo con una pianificazione attenta dei costi; per ragioni legate all'esigenza di competenze specialistiche e per volontà di conseguire economie di scala, la Società si avvale di soggetti esterni per lo svolgimento di talune attività.

L'attuale struttura organizzativa di BLUE SGR S.p.A., come risultante dalla Relazione sulla Struttura Organizzativa e dalle procedure interne, è composta dalle seguenti strutture operative:

Area Fondi: preposta al coordinamento dell'attività di investimento/disinvestimento dei singoli Fondi gestiti dalla Società, in coerenza con le strategie generali di investimento e disinvestimento individuate dal Consiglio di Amministrazione;

Area Amministrazione, Pianificazione SGR, Affari Generali: oltre alle attività di gestione amministrativa e finanziaria della SGR e dei FIA dalla stessa gestiti e di gestione degli adempimenti amministrativi e contabili, avvalendosi del supporto degli outsourcer, svolge anche le attività di pianificazione, controllo e *reporting*, finanza (indici rischio/rendimento e strutturazione finanziaria di nuovi FIA) e ragioneria (compresa la fiscalità). Inoltre, sovrintende alle attività gestite in outsourcing relative alla medesima Area. È, altresì, preposta allo svolgimento, con il supporto degli outsourcer, di ogni altra attività amministrativa;

Funzione Personale, Organizzazione e Segreteria Societaria: deputata allo svolgimento di tutte le attività inerenti all'assunzione, formazione e gestione del personale della SGR, ivi inclusa la gestione dei rapporti con l'outsourcer incaricato della gestione di paghe e stipendi, nonché alla cura dell'attività di segreteria societaria connessa al funzionamento degli organi sociali della SGR e degli adempimenti ad essa connessi;

Area Business Development: svolge un'attività propulsiva nella costituzione e nello sviluppo di nuovi Fondi, nello sviluppo di nuove iniziative di *business* e nel reperimento di nuovi clienti, con l'obiettivo di incrementare e diversificare le masse gestite e le fonti di ricavo, nell'ambito del *core business* della Società;

Funzione Affari Legali: presta assistenza alle strutture interne ed agli organi di vertice sulla normativa che regola l'attività di gestione collettiva del risparmio e si occupa, in coordinamento con la Funzione Amministrazione, Pianificazione SGR, Affari Generali degli adempimenti periodici previsti dalle Autorità di Vigilanza e dei rapporti con queste ultime;

Funzione Pianificazione e Controllo Fondi: deputata allo svolgimento di attività di pianificazione, controllo e *reporting* (indici rischio/rendimento) con specifico riguardo ai Fondi gestiti dalla Società.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale assicura l'attuazione delle politiche aziendali deliberate dal Consiglio di Amministrazione e verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa; egli, inoltre, definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti, determina i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali e assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale

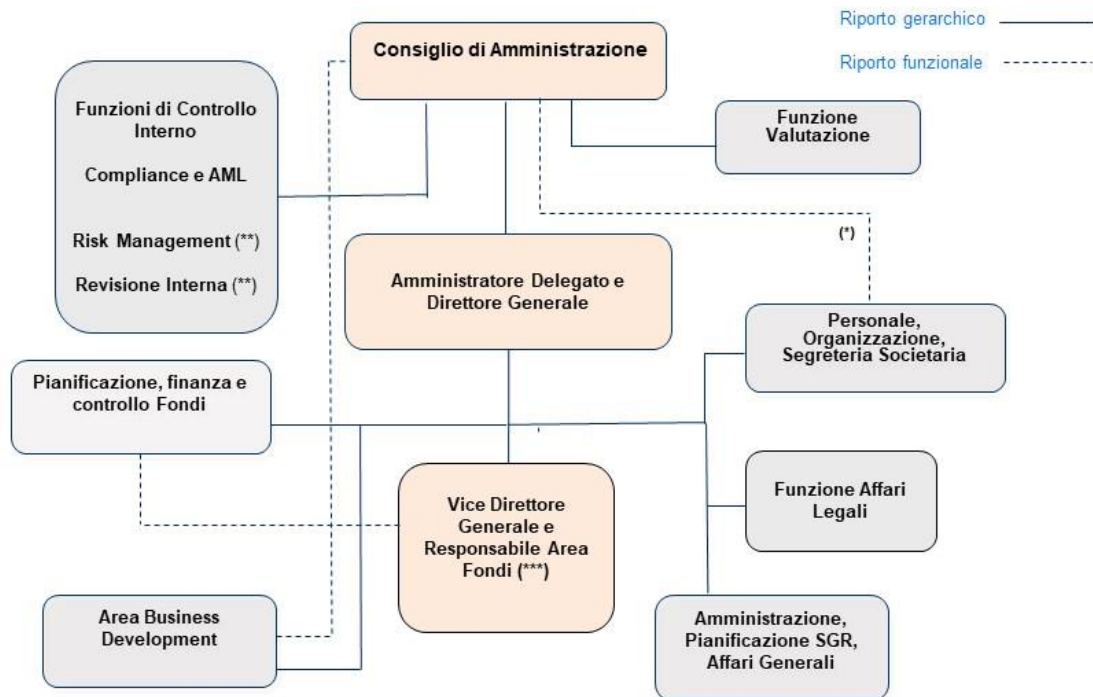
interessato. In tale ambito l'Amministratore Delegato e Direttore Generale dirige la gestione e l'organizzazione della Società ed è responsabile del funzionamento e dell'efficienza dei settori aziendali.

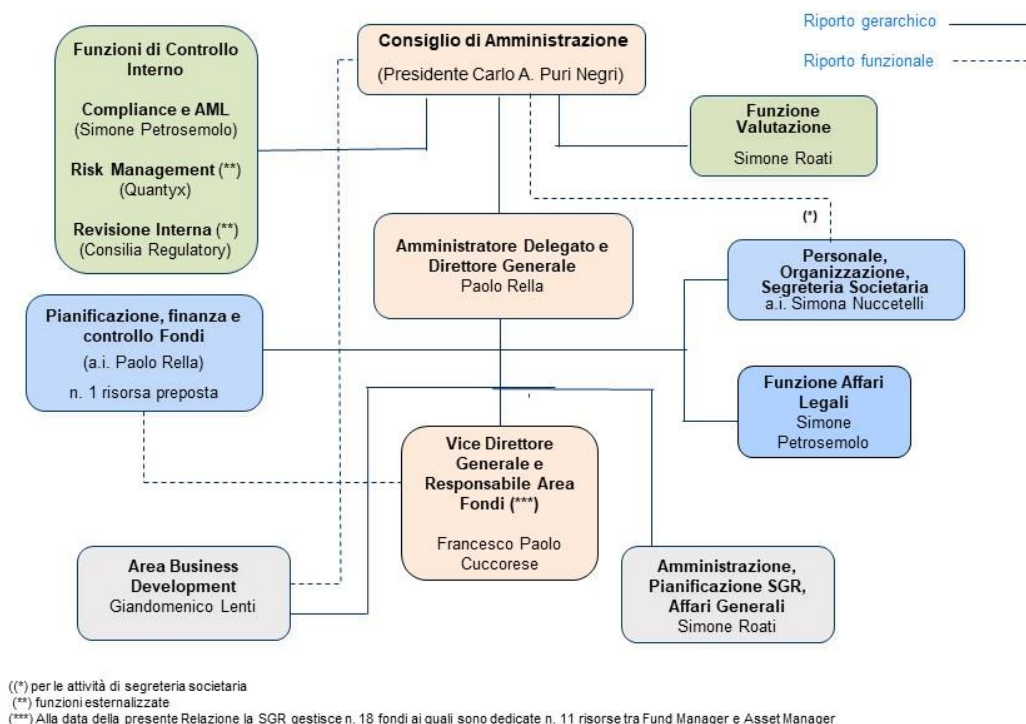
Il Vice Direttore Generale coadiuva il Direttore Generale nel sovrintendere all'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità operativa della struttura e gestisce gli affari correnti in conformità alle indicazioni del Direttore Generale, cui è tenuto a riferire.

Al vertice della struttura vi è il Consiglio di Amministrazione, a cui, in ultima analisi, rispondono tutte le funzioni aziendali.

Al Consiglio di Amministrazione riportano altresì la Funzione di Revisione Interna, affidata in *outsourcing* alla società Consilia Regulatory S.r.l., e quella di Risk Management, affidata in *outsourcing* alla Società Quantyx Sim S.p.a., nonché la Funzione di Controllo di Conformità e la Funzione di Antiriciclaggio, affidate internamente.

La struttura organizzativa della Società è rappresentata nel seguente organigramma:





2.4. Funzionamento del Modello

Nello svolgimento dell'attività, in via ordinaria è previsto che il responsabile di ciascuna Area o Funzione effettui i necessari controlli sulla corretta esecuzione dell'attività da parte della propria struttura. In particolare, il responsabile verifica la conformità alle normative aziendali, il rispetto dei poteri autorizzativi e che non sia stata commessa alcuna violazione da parte delle risorse competenti. L'autorizzazione del responsabile è volta a certificare l'avvenuto controllo (controllo di primo livello) e garantisce che sia stato valutato il rischio della commissione di reati.

Nello svolgimento di quelle attività che rientrano nel campo applicativo del D.Lgs. 231/2001, e che presentano particolare rischiosità, il Modello prevede un iter specifico e più rigoroso di approvazione. In tali casi, infatti, alla verifica del responsabile dell'attività, fa seguito un ulteriore controllo da parte dell'unità organizzativa superiore. Con la sottoscrizione attestante l'adempimento dell'obbligo di verifica, i soggetti assumono la responsabilità in ordine alla prevenzione della commissione di reati contemplati dal Decreto.

Per tali attività si rende pertanto necessario un ulteriore controllo (controllo di secondo livello) certificato dalla firma dell'Amministratore Delegato.

Nello svolgimento di tali attività è inoltre necessario assicurare che la documentazione prodotta permetta l'identificazione di tutte le fasi dell'iter decisionale e autorizzativo e, nel contempo, consenta la ricostruzione cronologica delle fasi operative poste in essere dalle singole figure professionali coinvolte nel processo, al fine di poter costantemente rilevare le responsabilità di eventuali comportamenti non conformi al dettame legislativo (Cfr. Allegato 2 – Mappa dei reati e illeciti amministrativi "peculiari" ai fini della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001).

2.5. Mappatura delle attività aziendali a rischio di reato

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto, la Società ha provveduto ad effettuare una mappatura delle attività o funzioni aziendali nell'ambito delle quali possono essere commessi reati, al fine di valutare i presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti.

Si è trattato, in altri termini, di analizzare le fattispecie di reato considerate dal Decreto e di individuare le aree, i soggetti e le forme di operatività in relazione ai quali potrebbe emergere un rischio di commissione dei reati.

In particolare:

- a) con riferimento a ciascun illecito rilevante è stato individuato il livello di rischio di compimento dell'illecito astrattamente ipotizzabile in considerazione dell'operatività della Società, con indicazione delle Aree/Funzioni potenzialmente coinvolte e dei processi di riferimento;
- b) è stata quindi definita una mappatura delle attività a "rischio reato", ossia sono state individuate le attività il cui svolgimento potrebbe costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- c) è stata valutata l'idoneità dei presidi esistenti a prevenire il rischio di compimento dei reati.

I risultati dell'analisi sono contenuti nell'Allegato 2 – Mappa dei reati e illeciti amministrativi "peculiari" ai fini della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

2.6. "Reati peculiari" associati all'attività di una società gestione del risparmio

Ferma restando l'attenzione della Società verso tutte le fattispecie di reato individuate dal Decreto, ai fini della suddetta attività di mappatura sono stati presi in considerazione i reati che hanno maggiori probabilità di verificarsi nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (quali indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, malversazione, truffa o frode informatica ai danni dello Stato, traffico di influenze illecite; reati previsti negli artt. 24-25 D.Lgs. 231/2001);
- Reati Societari (quali false comunicazioni sociali, agiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza, Corruzione tra privati ex art. 2635 c.c.; reati previsti nell'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- Abusi di mercato (quali abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, reati previsti all'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- Tutela della salute e sicurezza sul lavoro (quali lesioni personali colpose e omicidio colposo, reati previsti all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Reati previsti nell'art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Reato previsto nell'art. 25-*duodecies*);
- Reati tributari (quali delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; reati previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies*).

Si consideri inoltre che con riferimento alle sanzioni applicabili alle società di gestione del risparmio, l'art. 60-*bis*, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") precisa che le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del Decreto non possono essere applicate in fase cautelare alle SGR. Parimenti non si applica l'articolo 15 del Decreto, che - al ricorrere di determinate condizioni - prevede la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Ai fini della prevenzione di detti reati la Società si è dotata di un Codice Etico, contenente i principi etici e di comportamento a cui si ispira la Società e alla cui osservanza sono tenuti tutti coloro che intrattengono rapporti o collaborano con la stessa.

2.7. L'Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un "organismo dell'ente", dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e del Codice Etico, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

In linea con il quadro normativo di riferimento il Consiglio di Amministrazione di BLUE SGR S.p.A., con delibera del 28 aprile 2010, ha affidato il presidio delle attività oggetto della tutela prevista dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni all'"Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001". Con delibera del 5 maggio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha attribuito le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 6, comma 4-*bis* del D.Lgs. 231/2001. Tale impostazione è stata altresì confermata nel Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2017.

2.7.1. I requisiti dei componenti

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità normativamente e statutariamente previsti per il Collegio Sindacale.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza sottoscrive apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti personali richiesti, qualora non l'abbia già sottoscritta in qualità di Sindaco Effettivo della Società.

In coerenza con il dettato normativo, la scelta operata dal Consiglio di Amministrazione di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza ai componenti del Collegio Sindacale è effettuata tenendo conto della necessità di garantire, in ogni caso, l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione dell'organo collegiale.

Il Presidente del Collegio Sindacale è Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

2.7.2. L'ambito di competenza

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello di Organizzazione adottato dalla Società rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e verificarne il rispetto, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali anche mediante visite ispettive presso tutte le strutture dell'ente;
- b) a seguito dell'accertamento di violazioni del Modello di Organizzazione, effettuare le opportune segnalazioni al Consiglio di Amministrazione;
- c) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello di Organizzazione;
- d) predisporre una relazione informativa, su base annuale, per il Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo sono attribuiti i più ampi poteri. In particolare:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- è autorizzato il libero accesso dell'Organismo di Vigilanza presso tutte le strutture dell'ente – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le risorse della Società, ovvero di consulenti esterni, perché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, di volta in volta, identificati dall'Organismo di Vigilanza, di partecipare alle relative riunioni;
- è attribuita all'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo non sussiste tuttavia nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo di Vigilanza deve essere comunque trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al d.lgs. 196/2003 ("Codice Privacy").

2.7.3. La durata

L'Organismo di Vigilanza dura in carica fino alla data di fisiologica scadenza del mandato del Collegio Sindacale.

2.7.4. Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi della Società

L'Organismo di Vigilanza relaziona il Consiglio di Amministrazione annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'Organismo potrà altresì chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ne ravveda la necessità, e potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti il rispetto del Modello.

2.7.5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 comma 2 lett. d) d.lgs. 231/2001 individua specifici «obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli».

L'esistenza di sistematici flussi informativi rappresenta un fondamentale strumento per l'efficace svolgimento dei compiti dell'Organismo.

A tale scopo l'Organismo si rapporta con i responsabili delle Aree della Società – senza necessità di preventivo consenso – al fine di ottenere informazioni o dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001. I flussi informativi inviati all'Organismo di Vigilanza ad opera delle funzioni aziendali devono pervenire mediante le modalità definite dall'Organismo di Vigilanza medesimo.

Il numero ed il tipo delle informazioni saranno correlati alle esigenze di vigilanza sull'efficacia del Modello, ai rilevanti cambiamenti dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa, nonché ad eventuali modifiche normative al D.Lgs. 231/2001, o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della Società.

Le informazioni acquisite dal Collegio Sindacale sono utilizzate anche nello svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza, assicurando in tal modo il proficuo coordinamento fra le due funzioni.

La Società porta a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza la propria struttura (composizione del Consiglio di Amministrazione, organigramma aziendale e sistema delle deleghe tempo per tempo vigenti) e provvede alla comunicazione di eventuali variazioni.

Quale primario supporto all'attività di "monitoraggio" demandata all'Organismo di Vigilanza, è necessario che i responsabili delle Aree/Funzioni della Società segnalino immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualunque violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello di cui venissero a conoscenza, indipendentemente da altri obblighi di comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi di consulenti esterni, effettua interventi di verifica sulle realtà della Società o specifici accertamenti ispettivi sulla base di segnalazioni pervenute all'Organismo stesso.

L'Organismo opera in modo tale che tutti i dati, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali siano conservati e custoditi, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

2.7.6. Segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle irregolarità verificatesi nelle attività della Società

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, responsabili delle Aree/Funzioni della Società, degli organi societari, dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della SGR ai sensi del Decreto.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/01 devono essere senza ritardo segnalate all'Organismo, dai cosiddetti "soggetti apicali" e dalle persone sottoposte direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, le notizie circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, concernenti:

- la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e nella normativa interna in esso richiamata;

di cui i predetti soggetti e le predette persone siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere effettuate per iscritto, anche in forma anonima:

- via e-mail, all'indirizzo specifico di posta elettronica organismodivigilanza231bluesgr@bluesgr.com;
- tramite lettera, all'indirizzo BLUE SGR S.p.A. – Organismo di Vigilanza, Vicolo Santa Maria alla Porta, 1 - 20123 Milano.

Inoltre, ai sensi delle varie fonti normative che prevedono l'adozione di sistemi interni di segnalazione delle violazioni delle disposizioni che regolamentano specifici settori (TUF, normativa antiriciclaggio), le segnalazioni possono essere effettuate dal personale, secondo le disposizioni dettate dalle procedure interne della SGR in materia di Whistleblowing e Antiriciclaggio, come segue:

- per il tramite del Responsabile della Funzione Risk Management, quale soggetto preposto alla ricezione della segnalazione, all'indirizzo whistleblowing.segnalazione.riserva@bluesgr.com, se via e-mail, o all'indirizzo della sede della SGR, se via lettera raccomandata. Con tale modalità coloro che ne siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte possono inoltrare le segnalazioni delle notizie predette nonché più in generale dei fatti o comportamenti che possano costituire una violazione delle norme del TUF nonché di atti dell'Unione Europea disciplinanti l'attività della SGR e ogni altra condotta irregolare;
- per il tramite del Responsabile della Funzione Internal Audit, all'indirizzo whistleblowing.segnalazione.riserva@bluesgr.com, se via e-mail, o all'indirizzo della sede della SGR, se via lettera raccomandata, quale canale di riserva alternativo a quello di cui al precedente alinea, nel caso in cui il segnalante ritenga che a causa della natura stessa della segnalazione, la Funzione Risk Management possa potenzialmente trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse;
- per il tramite del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, all'indirizzo antiriciclaggio@bluesgr.com, se via e-mail, o all'indirizzo della sede della SGR, se via lettera. Con tale modalità coloro che ne siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte possono inoltrare le segnalazioni delle violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo disciplinanti l'attività della SGR.

Inoltre, sempre ai sensi del richiamato art. 6, comma 2-*bis* del D.Lgs. 231/01, i soggetti esterni ivi compresi i soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto della SGR, inoltrano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza, con una delle modalità sopra indicate.

Resta salva la possibilità di effettuare le segnalazioni di violazioni alle Autorità competenti in base alla normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza prende in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali.

È garantita la riservatezza di tali comunicazioni e il loro anonimato e nessuna conseguenza negativa di alcun genere può riverberarsi sul soggetto autore della comunicazione a cagione della comunicazione stessa, impregiudicata la responsabilità e disciplinare del segnalante in caso di segnalazione consapevolmente e deliberatamente falsa e/o calunniosa e/o diffamatoria ai sensi delle vigenti previsioni di legge.

In particolare, la SGR garantisce i segnalanti, qualunque sia il canale utilizzato, da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto:

- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Sono nulli il licenziamento ritorsivo e le misure organizzative aventi effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, se non sia dimostrato che non abbiano natura ritorsiva e che si fondino su ragioni estranee alla segnalazione;
- l'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro;
- il sistema disciplinare previsto dal Decreto, in attuazione del quale sono stabilite le sanzioni indicate nel paragrafo 2.8 che segue, si applica anche a chi: (i) viola gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante o i divieti di atti discriminatori o ritorsivi; (ii) effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di fatti che risultino infondati.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, ivi incluse quelle ricevute dai Responsabili dei sistemi interni di segnalazione previsti dalle procedure della SGR in materia di Whistleblowing e Antiriciclaggio, devono obbligatoriamente e immediatamente essere trasmesse all'Organismo:

- per il tramite dell'Amministratore Delegato, le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la SGR o suoi dipendenti od organi Societari o comunque la responsabilità della SGR stessa;
- per il tramite delle Funzioni di Controllo, l'informativa su fatti, atti, eventi e omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, rilevati dalle medesime funzioni nell'ambito delle loro attività e le relative azioni correttive;

- per il tramite dell'Amministratore Delegato i procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei dipendenti.

Ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difforni da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

La Funzione Internal Audit, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi responsabilità della SGR ai sensi del D.Lgs. 231/2001, informa tempestivamente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e predispone specifica relazione che descriva nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, i provvedimenti disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

2.8. Pubblicità del Modello e conseguenze disciplinari/contrattuali/risarcitorie in caso di violazione

BLUE SGR S.p.A. deve fornire al proprio interno idonea informativa sul contenuto del "Modello di Organizzazione e Gestione", con particolare riguardo alle regole ed ai principi fondamentali dello stesso e del Codice Etico, e al sistema sanzionatorio applicabile.

Tutte le norme aziendali componenti il Modello (e il Codice Etico) sono trasmesse dall'Amministratore Delegato ai Responsabili delle Aree/Funzioni della Società allo scopo di assicurare che questi abbiano consapevolezza dei presidi e delle procedure attivati al fine di prevenire i reati di cui al Decreto. È compito poi del Responsabile dell'Area/Funzione curare e verificare la diffusione della normativa aziendale all'interno della propria struttura.

La divulgazione del Modello all'interno di BLUE SGR è inoltre garantita dall'informativa sul contenuto del "Modello di Organizzazione e Gestione" fornita ai dipendenti ed ai collaboratori, all'atto dell'assunzione ed agli *outsourcer* all'atto della stipula del contratto con BLUE SGR, con particolare riguardo alle regole ed ai principi fondamentali del Modello e del Codice Etico e alle conseguenze disciplinari/contrattuali applicabili in caso di sua violazione.

Il Codice Etico è consegnato a tutti i Destinatari (come ivi definiti), che sottoscrivono apposito documento attestante l'avvenuta ricezione. Nei confronti dei lavoratori subordinati (dirigenti, quadri direttivi e personale delle aree professionali), dei collaboratori parasubordinati e degli *outsourcer*, le lettere ed i contratti conterranno clausole del seguente tenore:

- per i Dirigenti

"... in riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", nonché a quanto prescritto dal "Modello di Organizzazione e Gestione di BLUE SGR S.p.A. ai fini del Decreto 231/2001" e dal Codice Etico, siamo tenuti a segnalare che, attesa la particolare natura fiduciaria che contraddistingue il rapporto di lavoro a contenuto dirigenziale e l'estrema gravità delle fattispecie indicate nel decreto e nei citati documenti aziendali, l'incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti potrà anche comportare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici".

- per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali

“... Le segnaliamo quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, nonché dal “Modello di Organizzazione e Gestione di BLUE SGR S.p.A. ai fini del Decreto 231/2001” e dal Codice Etico, precisando che l’incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti è passibile delle sanzioni indicate nel contratto collettivo, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici”.

- per i collaboratori parasubordinati

“... Le segnaliamo quanto disposto dal decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, e successive modifiche ed integrazioni, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” nonché quanto prescritto dal “Modello di Organizzazione e Gestione di BLUE SGR S.p.A. ai fini del Decreto 231/2001” e dal Codice Etico precisando che, attesa l’estrema gravità delle fattispecie indicate nel decreto e nei citati documenti aziendali, l’incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti potrà anche comportare la risoluzione anticipata del contratto con Lei in corso oltre al risarcimento degli eventuali danni economici”.

- per gli outsourcer

“... In considerazione del contratto con Voi stipulato per lo svolgimento delle attività di fornitura di, Vi chiediamo di visionare il “Modello di Organizzazione e Gestione” di BLUE SGR S.p.A. e il Codice Etico ivi allegato, e di accettarne i contenuti attraverso la sottoscrizione del modulo allegato, impegnandoVi anche per i lavoratori subordinati/collaboratori che entreranno in contatto con Sator Immobiliare SGR S.p.A. nell’esecuzione dell’incarico conferito, a conformarVi alle regole, alle procedure e ai principi contenuti nel Modello”.

Attesa la particolare rilevanza delle fattispecie di reati previste nel decreto legislativo 231/2001 e nel citato “Modello di Organizzazione e Gestione” di BLUE SGR S.p.A., Vi segnaliamo che l’incorrere nella violazione degli obblighi ivi previsti potrà anche comportare la risoluzione anticipata del contratto con Voi in corso, oltre al risarcimento degli eventuali danni economici”.

Sono inoltre programmate, sotto il monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza, specifiche attività di formazione sul Modello, attraverso la definizione di specifici programmi di formazione per i dirigenti, i dipendenti e agli organi societari, finalizzati a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

Ad ogni notizia di violazione del Modello è promossa:

- nei confronti dei collaboratori e degli *outsourcer* un’indagine da parte dell’Organismo di Vigilanza in ordine alle condotte commesse od omesse ed una valutazione, in caso di riscontrate violazioni delle norme e delle regole di cui al Modello, in ordine alle iniziative di risoluzione anticipata del contratto e di risarcimento del danno che verranno sottoposte all’Amministratore delegato e, ove opportuno o necessario, al Consiglio di Amministrazione;
- nei confronti dei lavoratori subordinati un’indagine da parte dell’Organismo di Vigilanza in ordine alle condotte commesse od omesse e l’avvio, in caso di riscontrate violazioni delle norme e delle regole di cui al Modello, di un’azione disciplinare finalizzata a sanzionare le violazioni stesse.

In particolare, le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della SGR per violazioni degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2001, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), dal CCNL applicato, dal codice disciplinare e da eventuali norme speciali applicabili, saranno oggettivamente e soggettivamente commisurate (ex art. 2106 c.c.) alla gravità della violazione commessa e conseguentemente adottate.

La tipologia e l'entità della sanzione varierà anche in funzione dell'intenzionalità del comportamento, della sussistenza o meno di eventuali precedenti disciplinari (specifici o anche solo di altra natura), delle mansioni del lavoratore e della sua posizione funzionale/organizzativa. Gli stessi elementi rileveranno anche ai fini della determinazione del risarcimento da richiedere al dipendente, avuto altresì riguardo alla gravità degli effetti della violazione, in termini di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a causa della condotta oggetto di attenzione.

Nei confronti dei soggetti non apicali, le misure disciplinari saranno comminate dagli Organi competenti della Società anche su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Nei confronti dei soggetti apicali componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza (in caso di violazione delle procedure previste dal Modello o di tenuta di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello e ad esito degli accertamenti che avrà ritenuto di compiere circa l'attendibilità della notizia) ne darà formale informativa al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni.

Per gli altri soggetti apicali, nonché per quelli non apicali, in relazione alle segnalazioni ricevute circa l'ipotesi di commissione di reato rilevante ai fini del Decreto, l'Organismo di Vigilanza effettuerà le relative notifiche all'Amministratore Delegato.

In particolare, le misure nei confronti dei lavoratori subordinati non dirigenti, dei dirigenti, degli Amministratori e dei consulenti/collaboratori/partner commerciali possono configurarsi come di seguito indicato.

a) Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole di comportamento introdotte e/o richiamate dal Modello (dal Codice Etico e di ogni altro suo allegato) costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104 e dall'art. 2105, codice civile.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della SGR costituisce sempre illecito disciplinare, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta.

Le disposizioni contenute nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono adeguatamente comunicate a tutti i dipendenti della SGR secondo le modalità indicate nella parte iniziale del presente paragrafo.

Ad ogni notizia di violazione del Modello che risulti accertata all'esito dell'indagine condotta dall'Organismo di Vigilanza, viene promossa un'azione disciplinare finalizzata a sanzionare la violazione medesima nel rispetto delle procedure, delle forme, dei tempi e dei diritti sanciti dall'articolo 7 della legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), dal CCNL applicato e dal codice disciplinare. Qualora, all'esito del contraddittorio previsto dalla

normativa anzidetta, risulti accertata la violazione, viene comminata all'autore della stessa una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dei fatti.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della SGR, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) dal CCNL applicato, dal codice disciplinare ed eventuali norme speciali applicabili, sono le seguenti:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non superiore a 10 giorni);
- licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo soggettivo);
- licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).

Si ribadisce l'applicabilità di tutte le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 della legge 300/1970, dal CCNL applicato e dal codice disciplinare in materia di procedimento disciplinare.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di "rimprovero verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne indicate dal Modello (ad esempio, ometta di dare comunicazione all'Organismo delle informazioni prescritte, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla SGR;
2. incorre nel provvedimento di "rimprovero scritto" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure indicate dal Modello ovvero nell'adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta violazione delle disposizioni impartite dalla SGR. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, od adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla SGR, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della SGR e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
3. incorre nel provvedimento della "sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni" il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello od adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla SGR compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla SGR, determinano un danno ai beni della SGR e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
4. incorre nel provvedimento del "licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo soggettivo)" il lavoratore che adotti un comportamento non conforme alle

prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società;

5. incorre nel provvedimento del "licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa)" il lavoratore che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della SGR delle sanzioni previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 3, prima parte. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore costituendo un grave pregiudizio per l'azienda.

Ove la SGR sia incerta sull'opportunità o meno di esercitare il potere disciplinare ovvero, in caso di condotta penalmente rilevante, la SGR ritenga di dover attendere l'esito del giudizio penale prima di esercitare il potere disciplinare, potrà essere valutato il ricorso all'istituto dell'allontanamento temporaneo dal servizio (con mantenimento della retribuzione), rinviando alla definizione del giudizio penale l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della SGR di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato a:

- livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- grado di intenzionalità del suo comportamento;
- gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Le misure disciplinari sopra descritte saranno comminate dagli organi competenti della società anche su eventuale segnalazione dell'Organismo, sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Viene comunque attribuito all'Organismo il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e del Decreto e l'effettività dello stesso.

b) Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, la SGR provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee sempre nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 2106 codice civile nonché delle previsioni e procedure di legge, prescindendo dalla rilevanza penale della condotta.

Il tipo e l'entità delle iniziative intraprese in caso di accertata violazione del Modello saranno valutate ed applicate anche tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del dirigente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- funzioni del dirigente;
- posizione funzionale/organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Ove la SGR sia incerta sull'opportunità o meno di esercitare il potere disciplinare ovvero, in caso di condotta penalmente rilevante, la SGR ritenga di dover attendere l'esito del giudizio penale prima di esercitare il potere disciplinare, potrà essere valutato il ricorso all'istituto dell'allontanamento temporaneo dal servizio (con mantenimento della retribuzione), rinviando alla definizione del giudizio penale l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della SGR di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dirigente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato a:

- livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, autore dell'illecito disciplinare;
- eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- grado di intenzionalità del suo comportamento;
- gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Le misure disciplinari sopra descritte saranno comminate dagli organi competenti della società anche su eventuale segnalazione dell'Organismo, sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Viene comunque attribuito all'Organismo il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e del Decreto e l'effettività dello stesso.

c) Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo ne informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il tipo e l'entità delle iniziative intraprese in caso di accertata violazione del Modello saranno valutate ed applicate anche tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo dell'Amministratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti del medesimo;
- eventuale esistenza o meno di deleghe operative;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.

È fatta salva la prerogativa della SGR di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un Amministratore. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato a:

- eventuale esistenza o meno di deleghe operative;
- eventuale esistenza di precedenti a carico dello stesso;
- grado di intenzionalità del suo comportamento;
- gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

d) Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori e partner commerciali

Ogni violazione da parte di consulenti e collaboratori esterni delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal Decreto da parte degli stessi, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti ivi inclusa la risoluzione anticipata del contratto e ferma restando la possibilità di chiedere anche il risarcimento dei danni.

SEZIONE III

3. Allegati

3.1.

**Allegato 1 - Reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001
(aggiornato al 31 luglio 2020)**

3.2.

Allegato 2 - Mappa dei reati e illeciti amministrativi “peculiari” ai fini della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001

Di seguito sono riportati gli illeciti penali e amministrativi “peculiari” ai sensi del Decreto, con indicazione dell’eventuale rischio connesso al verificarsi dei medesimi in ragione dell’operatività di BLUE SGR. Laddove sia ipotizzabile una componente di rischio, la tabella individua le Aree/Funzioni della SGR potenzialmente coinvolte nella realizzazione delle attività criminose e le procedure interne di riferimento.

Resta inteso quanto già precisato nel paragrafo 2.4., riguardo l’iter di controllo delle attività ritenute sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture					
Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)	Reato realizzabile nelle ipotesi in cui la Società richieda finanziamenti pubblici ovvero prenda parte a gare pubbliche di appalto o vendita, e destini i fondi agevolati così ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla eventuale richiesta di finanziamenti pubblici o alla presentazione di domande per partecipare a gare d'appalto o di vendita pubbliche.	• Area Amministrazione, Pianificazione SGR, Affari Generali (di seguito "Area Amministrazione" (e outsourcer contabile/amministrativo) • Area Fondi(e Property Manager) • Area Business Development	• Responsabile dell'Area Amministrazione e • Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile dell'Area Business Development	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 13 - Selezione e gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendenti • Procedura n. 14 - Definizione delle strategie di gestione del fondo • Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 18 - Il processo di disinvestimento immobiliare • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 30 - La progettazione e lo sviluppo di nuovi fondi • Procedura n. 37- Incarichi e appalti dei fondi gestiti • Procedura n. 44 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					Codice Etico Per tale processo è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore Delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	Reato realizzabile nelle ipotesi in cui al fine di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici o partecipare a gare pubbliche di appalto o di vendita, la Società presenti dichiarazioni o documenti falsi o omissivi, o attestanti cose non vere. Il reato è ipotizzabile anche mediante la presentazione di documenti firmati digitalmente.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla eventuale richiesta di finanziamenti pubblici o alla presentazione di domande per partecipare a gare d'appalto o di vendita pubbliche.	- Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo) - Area Fondi (e Property Manager) - Area Business Development	- Responsabile dell'Area Amministrazione e - Responsabile dell'Area Fondi - Responsabile dell'Area Business Development	Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti Procedura n. 13 - Selezione e gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendenti Procedura n. 14 - Definizione delle strategie di gestione del fondo Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti Procedura n. 18 - Il processo di disinvestimento immobiliare Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					• Procedura n. 30 - La progettazione e lo sviluppo di nuovi fondi • Procedura n. 37- Incarichi e appalti dei fondi gestiti • Procedura n. 44 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione • Codice Etico Per tale processo è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore Delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello
Truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n.1 c.p.).	Reato ipotizzabile nei casi in cui al fine di ottenere finanziamenti pubblici o partecipare a gare pubbliche di appalto o di vendita, la Società predisponga documenti non veritieri o omissivi, al fine di indurre in errore la controparte. Il rischio è inoltre ipotizzabile in relazione agli adempimenti di natura fiscale e previdenziale, alla gestione del contenzioso, ai rapporti con le autorità di vigilanza e con gli enti pubblici in occasione di ispezioni/verifiche.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla eventuale richiesta di finanziamenti pubblici o alla presentazione di domande per partecipare a gare d'appalto o di vendita pubbliche.	• Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo) • Area Fondi(e Property Manager) • Area Business Development	• Responsabile dell'Area Amministrazione e • Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile dell'Area Business Development	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 13 - Selezione e gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendenti • Procedura n. 14 - Definizione delle strategie di gestione del fondo • Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 18 - Il processo di

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					disinvestimento immobiliare • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 30 - La progettazione e lo sviluppo di nuovi fondi • Procedura n. 37- Incarichi e appalti dei fondi gestiti • Procedura n. 44 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione • Codice Etico Per tale processo è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore Delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Reato ipotizzabile nei casi in cui al fine di ottenere finanziamenti pubblici o partecipare a gare pubbliche di appalto o di vendita, la Società predisponga documenti non veritieri o omissivi, al fine di indurre in errore la controparte. Il rischio è inoltre ipotizzabile in relazione agli adempimenti di natura fiscale e previdenziale, alla gestione del contenzioso,	I processi rilevanti sono quelli relativi alla eventuale richiesta di finanziamenti pubblici o alla presentazione di domande per partecipare a gare d'appalto o di vendita pubbliche.	• Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo) • Area Fondi (e Property Manager) • Area Business Development	• Responsabile dell'Area Amministrazione e • Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile dell'Area Business Development	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 13 - Selezione e gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendenti • Procedura n. 14 - Definizione delle strategie di gestione del fondo

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	ai rapporti con le autorità di vigilanza e con gli enti pubblici in occasione di ispezioni/verifiche.				• Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 18 - Il processo di disinvestimento immobiliare • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 30 - La progettazione e lo sviluppo di nuovi fondi • Procedura n. 37- Incarichi e appalti dei fondi gestiti • Procedura n. 44 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione • Codice Etico Per tale processo è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore Delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio					
Concussione, Corruzione per atto d'ufficio, Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Induzione indebita a dare o promettere utilità, Corruzione in atti	Data la peculiare attività della SGR, tali reati si configurano per lo più come ipotesi di corruzione di pubblico ufficiale o di soggetto ad esso equiparato (ad esempio in caso di ispezioni da parte di funzionari delle autorità di vigilanza ovvero di incaricati	I processi rilevanti sono quelli relativi alla eventuale tenuta di rapporti con la pubblica amministrazione e con le autorità di vigilanza nonché quelli relativi alla gestione dei flussi finanziari.	• Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo) • Area Fondi (e Property Manager) • Area Business Development	• Responsabile dell'Area Amministrazione • Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile dell'Area Business Development	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 2 - Gestione dei conflitti di interesse • Procedura n. 3 - Antiriciclaggio • Procedura n. 4 - Codice interno di

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
giudiziari, Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Istigazione alla corruzione (artt. 317-319 c.p., art. 319-ter c.p., artt. 320-322 c.p.),	di ispezioni tributarie) e si sostanziano nell'offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, affinché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.				comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 14 - Definizione delle strategie di gestione del fondo • Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 18 - Il processo di disinvestimento immobiliare • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 28 - Gestione Adempimenti • Procedura n. 44 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione • Codice Etico Per tale processo è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore Delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello.
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	Reato ipotizzabile quando un soggetto, sfruttando o vantando relazioni esistenti o	I processi rilevanti sono quelli relativi alla eventuale tenuta di rapporti con la pubblica amministrazione e con le	• Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	• Responsabile dell'Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.	autorità di vigilanza nonché quelli relativi alla gestione dei flussi finanziari.	• Area Fondi (e Property Manager) • Area Business Development	• Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile dell'Area Business Development	• Procedura n. 2 - Gestione dei conflitti di interesse • Procedura n. 3 - Antiriciclaggio • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 14 - Definizione delle strategie di gestione del fondo • Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 18 - Il processo di disinvestimento immobiliare • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 28 - Gestione Adempimenti • Procedura n. 44 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					Codice Etico Per tale processo è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore Delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello.
Delitti di criminalità organizzata					
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)	Reato connesso all'accettazione della promessa o alla promessa, a seguito della erogazione o della promessa di denaro o altra utilità, di procurare voti utilizzando il metodo mafioso.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla tenuta della contabilità, alla predisposizione dei bilanci e dei rendiconti, alla selezione dei fornitori, degli outsourcer e degli esperti indipendenti, alla selezione e assunzione del personale, alle operazioni di investimento e disinvestimento immobiliare.	- Consiglio di Amministrazione - Amministratore Delegato - Vice Direttore Generale - Collegio Sindacale - Area Fondi - Area Business Development - Area Amministrazione	- Responsabile dell'Area Fondi - Responsabile dell'Area Amministrazione - Responsabile dell'Area Business Development	Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti Procedura n. 9 - Ciclo attivo e ciclo passivo della SGR Procedura n. 12 - Selezione e gestione degli outsourcer Procedura n. 13 - Selezione e gestione rapporti con gli Esperti Indipendenti Procedura n. 16 - Elaborazione delle Relazioni Annuali e Semestrali e

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					Determinazione del Valore della quota dei fondi gestiti • Procedura n. 17 - Il Processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 18 - Il processo di Disinvestimento immobiliare • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 21 - Gestione delle locazioni • Procedura n. 27 - Bilancio d'esercizio della SGR • Procedura n. 29 - Patrimonio di vigilanza e gestione della liquidità della Società • Procedura n. 32 - Selezione e gestione degli agenti immobiliari. • Codice Etico Per tali processi è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					Delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello.
Reati connessi all'utilizzo di sistemi informatici					
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	Reato ipotizzabile in caso di alterazioni nel funzionamento del sistema informatico o telematico, realizzate senza diritto al solo fine di modificare dati e informazioni.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione della sicurezza logica e fisica dei sistemi informativi.	Area Amministrazione	Responsabile dell'Area Amministrazione	Procedura n. 11 - Sistema informatico e regolamento per l'utilizzo degli strumenti IT Procedura n. 28 - Gestione Adempimenti Procedura n. 44 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione Codice Etico
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	Reato ipotizzabile nel caso in cui un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza	I processi rilevanti sono quelli connessi alla gestione degli adempimenti da assolvere in via informatica o telematica	Area Amministrazione	Responsabile dell'Area Amministrazione	Procedura n. 11 - Sistema informatico e regolamento per l'utilizzo degli strumenti IT Procedura n. 28 - Gestione Adempimenti Procedura n. 44 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione Codice Etico
Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171, primo comma, lettera a-bis, legge 22 aprile 1941 n. 633).	Reati ipotizzabili in relazione alla realizzazione e gestione del sito internet. Reati commessi mettendo a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi	Gestione del Sito Internet	- Amministratore Delegato - Vice Direttore Generale - Area Amministrazione	- Amministratore Delegato - Responsabile dell'Area Amministrazione	Procedura n. 11 - Sistema informatico e regolamento per l'utilizzo degli strumenti IT Codice Etico Con riferimento all'attività di gestione del sito internet

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.				non esiste attualmente una specifica procedura in merito. In ragione di quanto precede si indica di seguito la procedura che dovrà essere adottata da tutti i destinatari del modello: Il Responsabile della gestione del sito internet è l'Amministratore Delegato, il quale comunica all'Area Amministrazione il documento da inserire che viene inviato al gestore del sito al fine della successiva pubblicazione sul sito. Il Responsabile dell'Area Amministrazione provvede all'archiviazione di tutta la documentazione.
Reati societari					
False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis, 2622 c.c.)	Reato realizzabile sia nella fase di predisposizione dei dati, che nella fase di inserimento degli stessi nei documenti contabili. La condotta consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre	I processi rilevanti sono quelli relativi alla tenuta della contabilità e alla predisposizione dei bilanci e dei rendiconti.	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile dell'Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. L'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene. La condotta deve essere posta in essere				operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 5 - Operazioni con parti correlate • Procedura n. 9 - Ciclo attivo e ciclo passivo della SGR • Procedura n. 10 - Gestione della documentazione aziendale, del protocollo e dell'archivio • Procedura n. 11 - Sistema informatico e regolamento per l'utilizzo degli strumenti IT • Procedura n. 12 - Selezione e gestione degli outsourcer • Procedura n. 13 - Selezione e gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendenti • Procedura n. 16 - Elaborazione dei Rendiconti annuali e delle Relazioni semestrali e determinazione del Valore della Quota dei fondi gestiti

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	consapevolmente e accompagnata dal fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.				• Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Procedura 41 - Gestione degli adempimenti di Segreteria Societaria • Codice Etico Per tale processo è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore Delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	Reato realizzabile mediante azioni od omissioni, volte ad impedire lo svolgimento di controlli da parte dei soci, degli altri organi sociali o della società di revisione.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione dei rapporti con i soci, con gli organi sociali e con la società di revisione.	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile dell'Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 9 - Ciclo attivo e ciclo passivo della SGR • Procedura n. 10 - Gestione della documentazione aziendale, del protocollo e dell'archivio • Procedura n. 11 - Sistema informatico e regolamento per l'utilizzo degli strumenti IT • Procedura n. 16 - Elaborazione dei Rendiconti annuali e delle Relazioni semestrali e determinazione

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					del Valore della Quota dei fondi gestiti • Procedura n. 41 - Gestione degli adempimenti di Segreteria societaria • Codice Etico
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	Reato realizzabile mediante restituzione, anche simulata – e fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale – dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. I rischi di commissione di questo reato risulta molto basso poiché difficilmente condotte di questo tipo possono essere realizzate nell’interesse o a vantaggio della Società.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla tenuta della contabilità e alla predisposizione dei bilanci e dei rendiconti.	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile dell’Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 2 - Gestione dei conflitti di interesse • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 5 - Operazioni con parti correlate • Procedura n. 9 - Ciclo attivo e ciclo passivo della SGR • Procedura n. 16 - Elaborazione dei Rendiconti annuali e delle Relazioni semestrali e determinazione del Valore della Quota dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Procedura 41 - Gestione degli adempimenti di Segreteria societaria • Codice Etico

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve consiste nella ripartizione di utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve non distribuibili. I rischi di commissione di questo reato risulta molto basso poiché difficilmente condotte di questo tipo possono essere realizzate nell'interesse o a vantaggio della Società.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla tenuta della contabilità e alla predisposizione dei bilanci e dei rendiconti.	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile dell'Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 2 - Gestione dei conflitti di interesse • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 5 - Operazioni con parti correlate • Procedura n. 9 - Ciclo attivo e ciclo passivo della SGR • Procedura n. 16 - Elaborazione dei Rendiconti annuali e delle Relazioni semestrali e determinazione del Valore della Quota dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Procedura 41 - Gestione degli adempimenti di Segreteria societaria • Codice Etico
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Reato realizzabile in relazione alla predisposizione dei piani di acquisto di azioni della SGR o di una società controllante da sottoporre all'assemblea, fuori dai casi consentiti dalla legge.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla tenuta della contabilità e alla predisposizione dei bilanci e dei rendiconti.	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile dell'Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					• Procedura n. 5 - Operazioni con parti correlate • Procedura n. 16 - Elaborazione dei Rendiconti annuali e delle Relazioni semestrali e determinazione del Valore della Quota dei fondi gestiti • Procedura n. 41 - Gestione degli adempimenti di Segreteria societaria • Codice Etico
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Reato realizzabile nell'effettuazione di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, tali da cagionare danno ai creditori. Il rischio di commissione di tale reato risulta molto basso in ragione degli obblighi informativi da assolvere nei confronti delle Autorità di Vigilanza.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla tenuta della contabilità e alla predisposizione dei bilanci e dei rendiconti.	Area Amministrazione (e <i>outsourcer</i> contabile/amministrativo)	Responsabile dell'Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 5 - Operazioni con parti correlate • Procedura n. 9 - Ciclo attivo e ciclo passivo della SGR • Procedura n. 16 - Elaborazione dei Rendiconti annuali e delle Relazioni semestrali e determinazione del Valore della Quota dei fondi gestiti • Procedura n. 41 - Gestione degli adempimenti di Segreteria societaria • Codice Etico

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
Omissa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	Rischio realizzabile in tutti i casi di mancata comunicazione di interessi in conflitto nell'ambito di una determinata operazione.	I processi rilevanti sono quelli in tema di individuazione e gestione dei conflitti di interesse.	• Area Fondi (e <i>Property Manager</i>) • Area Business Development • Funzione Controllo di Conformità • Consiglio di Amministrazione	• Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile dell'Area Business Development	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 2 - Gestione dei conflitti di interesse • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 5 - Operazioni con parti correlate • Procedura n. 41 - Gestione degli adempimenti di Segreteria societaria • Codice Etico Tale processo è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello
Omissa esecuzione di denunce, comunicazioni, depositi (art. 2630 c.c.)	Rischio realizzabile in relazione alla mancata esecuzione, nei termini prescritti, di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.	I processi rilevanti sono quelli relativi all'espletamento delle formalità per il deposito dei bilanci e dell'elenco soci, nonché al rinnovo degli organi sociali da effettuare presso il Registro delle Imprese.	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo) Funzione Segreteria Societaria	Responsabile dell'Area Amministrazione Responsabile della Funzione di Segreteria Societaria	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 10 - Gestione della documentazione aziendale, del protocollo e dell'archivio • Procedura n. 16 - Elaborazione dei Rendiconti annuali e delle Relazioni semestrali e

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					determinazione del Valore della Quota dei fondi gestiti • Procedura n. 26 - Relazioni con i partecipanti ai Fondi • Procedura n. 28 - Gestione adempimenti • Procedura n. 41 - Gestione degli adempimenti di Segreteria societaria • Codice Etico
Omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 c.c.)	Reato realizzabile mediante l'omessa convocazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti.	I processi rilevanti sono quelli in materia di convocazione dell'assemblea dei soci nei termini di legge e di statuto.	Area Amministrazione (e outsourcer legale/amministrativo) Funzione Segreteria Societaria Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale	Responsabile dell'Area Amministrazione Responsabile della Funzione di Segreteria Societaria	• Statuto della Società • Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 41 - Gestione degli adempimenti di Segreteria societaria
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Reato realizzabile in caso di: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in	I processi rilevanti sono quelli relativi alla tenuta della contabilità e alla predisposizione dei bilanci e dei rendiconti.	• Soci • Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile dell'Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 10 - Gestione della documentazione aziendale, del protocollo e dell'archivio

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	natura, crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; d) atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.				• Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Codice Etico
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Reato realizzabile in caso di eventuale liquidazione.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla tenuta della contabilità e alla predisposizione dei bilanci e dei rendiconti.	• Area Amministrazione • Liquidatori	Responsabile dell'Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Codice Etico
Corruzione tra privati istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.)	Reato connesso al compimento o all'omissione, a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà. (corruzione passiva). Reato connesso alla dazione o alla promessa di denaro o di altra utilità per la realizzazione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli	I processi rilevanti sono quelli relativi alla tenuta della contabilità, alla predisposizione dei bilanci e dei rendiconti, alla selezione dei fornitori e degli esperti indipendenti, alla selezione e assunzione del personale, alle operazioni di investimento e disinvestimento.	• Consiglio di Amministrazione • Amministratore Delegato • Vice Direttore Generale • Collegio Sindacale • Liquidatori • Area Fondi • Area Business Development - Area Amministrazione	• Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile dell'Area Amministrazione e • Responsabile dell'Area Business Development	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 9 - Ciclo attivo e ciclo passivo della SGR • Procedura n. 12 - Selezione e gestione outsourcer

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	obblighi di fedeltà (corruzione attiva). Reato connesso all'offerta o alla promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; ovvero alla sollecitazione da parte dei predetti soggetti, anche per interposta persona, di una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. (Istigazione alla corruzione fra privati).				• Procedura n. 13 - Selezione e gestione dei rapporti con Esperti Indipendenti • Procedura n. 16 - Elaborazione delle Relazioni Annuali e Semestrali e Determinazione del Valore della quota dei fondi gestiti • Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 18 - Il processo di disinvestimento immobiliare • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 21 - Gestione delle locazioni • Procedura n. 22 - Selezione e gestione del personale • Procedura n. 27 - Bilancio d'esercizio della SGR. • Procedura n. 28 - Gestione Adempimenti • Codice Etico Per tali processi è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Reato realizzabile mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti volti a formare artificiosamente la maggioranza assembleare. Il rischio risulta molto basso data la composizione della compagine sociale.	I processi rilevanti non sono definibili <i>ex ante</i> poiché possono riguardare qualsiasi atto o attività mirato a influenzare artificiosamente le decisioni assembleari.	• Soci • Consiglio di Amministrazione • Amministratore Delegato • Vice Direttore Generale • Funzione Segreteria Societaria	• Presidente dell'Assemblea dei Soci • Responsabile della Funzione di Segreteria Societaria	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Codice Etico
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	Reato realizzabile mediante la diffusione di notizie false, anche inerenti alla SGR, nonché in relazione all'operatività in strumenti finanziari o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il rischio risulta molto basso in quanto la SGR gestisce esclusivamente fondi immobiliari e l'operatività in strumenti finanziari è limitata.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione delle informazioni "<i>price sensitive</i>", al fine di evitarne la diffusione e/o l'utilizzo per operazioni di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari. Rilevano altresì i processi in tema di individuazione e gestione dei conflitti di interesse.	• Area Amministrazione • Area Fondi (e <i>Property Manager</i>) • Area Business Development • Consiglio di Amministrazione • Funzione Segreteria Societaria	• Responsabile dell'Area Amministrazione • Responsabile dell'Area Fondi	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 2 - Gestione dei conflitti di interesse • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 5 - Operazioni con le parti correlate • Procedura n. 12 - Selezione e gestione degli outsourcer • Procedura n. 40 - Market Abuse: Informazioni Privilegiate ed Elenco Insider • Codice Etico
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)	Reato realizzabile mediante l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, sia in tema di segnalazioni che di	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile dell'Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	della società ovvero mediante omissione e/o occultamento di comunicazioni obbligatorie, in relazione all'invio delle segnalazioni di vigilanza nonché in relazione alle ispezioni e alle richieste di chiarimenti inoltrate dalle Autorità di Vigilanza.	ispezioni e richieste di chiarimenti.	Funzione Controllo di Conformità	Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità	• Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 9 - Ciclo attivo e ciclo passivo della SGR • Procedura n. 10 - Gestione della documentazione aziendale, del protocollo e dell'archivio • Procedura n. 11 - Sistema informatico e regolamento per l'utilizzo degli strumenti IT • Procedura n. 12 - Selezione e gestione degli outsourcer • Procedura n. 16 - Elaborazione dei Rendiconti annuali e delle Relazioni semestrali e determinazione del Valore della Quota dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio d'esercizio della SGR • Procedura n. 28 - Gestione Adempimenti • Procedura n. 44 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Abusi di mercato					
Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184-187-bis TUF)	Reato connesso all'eventuale possibilità di accesso ad informazioni riservate sia da parte dei soggetti esterni che	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione delle informazioni riservate, al fine di evitarne la diffusione e/o	• Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo) • Area Fondi	Responsabile dell'Area Amministrazione	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	di coloro che operano all'interno della Società. Il rischio di compimento del reato è molto basso in quanto la SGR gestisce esclusivamente fondi immobiliari e pertanto l'operatività in strumenti finanziari risulta limitata.	l'utilizzo per operazioni di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari. Rilevano altresì i processi in tema di individuazione e gestione dei conflitti di interesse, e quelli sull'<i>execution policy</i>.	• Area Business Development (e Property Manager) • Funzione Segreteria Societaria	• Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile dell'Area Business Development	• Procedura n. 2 - Gestione dei conflitti di interesse • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 5 - Operazioni con le parti correlate • Procedura n. 6 - Strategia per l'esercizio dei diritti di voto • Procedura n. 7 - Strategia di esecuzione e di trasmissione • Procedura n. 12 - Selezione e gestione degli outsourcer • Procedura 40 - Market Abuse: Informazioni Privilegiate ed Elenco Insider • Procedura n. 28 - Gestione Adempimenti • Codice Etico
Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter TUF)	Reato realizzabile in relazione alla diffusione di notizie false in merito agli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in relazione al compimento di	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione delle informazioni "<i>price sensitive</i>", al fine di evitarne la diffusione e/o l'utilizzo per operazioni di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari quotati.	• Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo) • Area Fondi • Area Business Development	• Responsabile dell'Area Amministrazione • Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile dell'Area Business Development	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 2 - Gestione dei conflitti di interesse • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. Il rischio di compimento di tale reato è circoscritto in quanto la SGR gestisce esclusivamente fondi immobiliari e pertanto l'operatività in strumenti finanziari è limitata.	Rilevano altresì i processi in tema di individuazione e gestione dei conflitti di interesse.			regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 5 - Operazioni con le parti correlate • Procedura n. 6 - Strategia per l'esercizio dei diritti di voto • Procedura n. 7 - Strategia di esecuzione e di trasmissione • Procedura n. 12 - Selezione e gestione degli outsourcer • Procedura n. 40 - Market Abuse - Informazioni Privilegiate ed Elenco Insider • Procedura n. 28 - Gestione Adempimenti • Codice Etico
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro					
Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589-590, comma 3 c.p.)	Reato ipotizzabile in caso di morte o lesioni personali gravi di una persona causate per colpa, in seguito alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione di beni immobili come cantieri, ospedali/case di cura e centri commerciali.	• Area FondiFunzione Personale • Consiglio di Amministrazione	• Responsabile aziendale per la sicurezza sul lavoro • Responsabile della Funzione Personale • Responsabile dell'Area Fondi	• Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 21 - Gestione delle Locazioni • Procedura 37 - Incarichi e appalti dei fondi gestiti

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
					• Procedura 45 - Gestione delle Tematiche ambientali • Codice Etico
Riciclaggio					
Ricettazione, Riciclaggio, autoriciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p.)	Reati realizzabili nell'ipotesi di concorso in reati commessi da propri clienti/fornitori, mediante acquisizione, impiego o occultamento in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione delle risorse finanziarie, e quelli in tema di antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela e individuazione del titolare effettivo, registrazione dei rapporti continuativi - in particolare quelli inerenti alle movimentazioni delle quote dei fondi - segnalazione delle operazioni sospette e di altre operazioni rilevanti, formazione e controllo del personale).	• Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo) • Area Fondi • Area Business Development • Funzione Antiriciclaggio	• Responsabile Area Amministrazione • Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile dell'Area Business Development • Responsabile Antiriciclaggio	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 2 - Gestione dei conflitti di interesse • Procedura n. 3 - Antiriciclaggio • Procedura n. 4 - Codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti • Procedura n. 5 - Operazioni con le parti correlate • Procedura n. 9 - Ciclo attivo e ciclo passivo della SGR • Procedura n. 12 - Selezione e gestione degli outsourcer • Procedura n. 13 - Selezione e gestione dei rapporti con gli Esperti Indipendenti • Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare					
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Reato realizzabile nell'ipotesi di impiego di dipendenti/collaboratori	I processi rilevanti sono quelli relativi alla selezione e assunzione del personale.	• Amministratore Delegato • Funzione Personale	Responsabile Funzione Personale	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
(D.Lgs. 109 del 16/7/2012)	che soggiornino irregolarmente nel territorio.				• Procedura n. 22 - Selezione e gestione del personale • Codice Etico Per tale processo è previsto il controllo di secondo livello da parte dell'Amministratore delegato, di cui al paragrafo 2.4 del Modello
Reati ambientali					
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	Reato ipotizzabile quando un soggetto abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione di beni immobili come cantieri, campi nomadi che comportano un rischio ambientale.	• Area Fondi •	• Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile aziendale per la sicurezza sul lavoro •	• Procedura n. 1 - Regolamento interno e poteri delegati • Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 45 - Tematiche ambientali • Codice Etico
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Reato ipotizzabile quando un soggetto abusivamente cagiona un disastro ambientale, ovvero 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione di beni immobili come cantieri, discariche, campi nomadi che comportano un rischio ambientale	• Area Fondi •	• Responsabile dell'Area Fondi • Responsabile aziendale per la sicurezza sul lavoro •	• Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 45 - Tematiche ambientali • Codice Etico

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.				
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.)	Reato ipotizzabile quando i fatti previsti dagli artt. 452- <i>bis</i> e 452- <i>quater</i> sono commessi per colpa.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione di beni immobili come cantieri o discariche.	• Area Fondi	• Responsabile Area Fondi •	• Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n.21 - Gestione delle Locazioni • Procedura n. 45 -Tematiche ambientali • Codice Etico
Delitto di traffico e di abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.)	Reato ipotizzabile quando sono abusivamente ceduti, acquistati, ricevuti, trasportati, importati, esportati, procurati ad altri, detenuti, trasferiti, abbandonati materiali ad alta radioattività.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione di beni immobili come terreni ove sono collocati cantieri o discariche.	• Area Fondi •	• Responsabile Area Fondi •	• Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 21 - Gestione delle Locazioni • Procedura n. 45 -Tematiche ambientali • Codice Etico
Distruzione o deterioramento di bellezze naturali (art.733- <i>bis</i> c.p.)	Reato ipotizzabile quando un soggetto distrugga o comunque danneggi un monumento di noto e rilevante pregio.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione di beni immobili ove possano trovarsi immobili di pregio.	Area Fondi	Responsabile Area Fondi	• Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n. 21 - Gestione delle Locazioni • Codice Etico
Delitti contro l'industria e il commercio					
Vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516- <i>bis</i> c.p.)	Sono ipotizzabili anche i reati previsti dall'art. 25 <i>bis</i> .1 del Decreto, ovvero i delitti	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione di centri commerciali.	Area Fondi	Responsabile Area Fondi	• Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	contro l'industria e il commercio, in particolare 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine), in relazione alla gestione di centri commerciali in cui si trovino bar, ristoranti ecc.				• Procedura n.21 - Gestione delle Locazioni • Codice Etico
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	Fra i reati previsti dall'art. 25 bis.1 del Decreto, ovvero i delitti contro l'industria e il commercio è ipotizzabile anche la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in relazione alle attività che prevedano la gestione di centri commerciali.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione di centri commerciali.	Area Fondi	Responsabile dell'Area Fondi	• Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n.21 - Gestione delle Locazioni • Codice Etico
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	Fra i reati previsti dall'art. 25 bis.1 del Decreto, nel caso di gestione di un centro commerciale, è ipotizzabile anche il reato di frode nell'esercizio del commercio, nell'ipotesi di consegna all'acquirente di una cosa mobile, per origine o per provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione di centri commerciali.	Area Fondi	Responsabile dell'Area Fondi	• Procedura n. 17 - Il processo di investimento tipico dei fondi gestiti • Procedura n.21 - Gestione delle Locazioni • Codice Etico
Reati di falso					
Spendita di monete false (art. 457 c.p.)	Reato ipotizzabile nel caso in cui vengano spese o messe in circolazione monete contraffatte o	I processi rilevanti sono quelli relativi alla gestione della cassa.	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile Area Amministrazione	• Procedura n. 9 - Ciclo attivo e Ciclo Passivo della SGR • Codice Etico

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	alterate, ricevute in buona fede.				
Reati tributari					
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 del d.lgs. 74/2000)	Reato ipotizzabile quando un soggetto indica elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	I processi rilevanti sono quelli inerenti alla redazione del bilancio di esercizio e alla tenuta della contabilità, sia con riferimento alla SGR sia ai Fondi da essa gestiti	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile Area Amministrazione	• Procedura n. 9 - Ciclo attivo e Ciclo Passivo della SGR • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Codice Etico
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 del d.lgs. 74/2000)	Reato ipotizzabile quando un soggetto indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	I processi rilevanti sono quelli inerenti alla redazione del bilancio di esercizio e alla tenuta della contabilità, sia con riferimento alla SGR sia ai Fondi da essa gestiti	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile Area Amministrazione	• Procedura n. 9 - Ciclo attivo e Ciclo Passivo della SGR • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Codice Etico
Dichiarazione infedele (Art. 4 del d.lgs. 74/2000)	Reato ipotizzabile quando un soggetto indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	I processi rilevanti sono quelli inerenti alla redazione del bilancio di esercizio e alla tenuta della contabilità, sia con riferimento alla SGR sia ai Fondi da essa gestiti	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile Area Amministrazione	• Procedura n. 9 - Ciclo attivo e Ciclo Passivo della SGR • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Codice Etico

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
Omissa dichiarazione (Art. 5 del d.lgs. 74/2000)	Reato ipotizzabile quando un soggetto non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi o all'IVA, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.	I processi rilevanti sono quelli inerenti alla redazione del bilancio di esercizio e alla tenuta della contabilità, sia con riferimento alla SGR sia ai Fondi da essa gestiti	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile Area Amministrazione	• Procedura n. 9 - Ciclo attivo e Ciclo Passivo della SGR • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Codice Etico
Indebita compensazione (Art. 10- <i>quater</i> del d.lgs. 74/2000)	Reato ipotizzabile quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.	I processi rilevanti sono quelli inerenti alla redazione del bilancio di esercizio e alla tenuta della contabilità, sia con riferimento alla SGR sia ai Fondi da essa gestiti	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile Area Amministrazione	• Procedura n. 9 - Ciclo attivo e Ciclo Passivo della SGR • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Codice Etico
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 del d.lgs. 74/2000)	Reato ipotizzabile quando un soggetto emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	I processi rilevanti sono quelli inerenti alla redazione del bilancio di esercizio e alla tenuta della contabilità, sia con riferimento alla SGR sia ai Fondi da essa gestiti	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile Area Amministrazione	• Procedura n. 9 - Ciclo attivo e Ciclo Passivo della SGR • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Codice Etico
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 del d.lgs. 74/2000)	Reato ipotizzabile quando un soggetto occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è	I processi rilevanti sono quelli inerenti alla redazione del bilancio di esercizio e alla tenuta della contabilità, sia	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile Area Amministrazione	• Procedura n. 9 - Ciclo attivo e Ciclo Passivo della SGR • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti

Illeciti rilevanti	Rischi ipotizzabili	Processi di riferimento	Aree coinvolte nel processo	Responsabile del processo	Presidi
	obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	con riferimento alla SGR sia ai Fondi da essa gestiti			• Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Codice Etico
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 del d.lgs. 74/2000)	Reato ipotizzabile quando un soggetto aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.	I processi rilevanti sono quelli inerenti alla redazione del bilancio di esercizio e alla tenuta della contabilità, sia con riferimento alla SGR sia ai Fondi da essa gestiti	Area Amministrazione (e outsourcer contabile/amministrativo)	Responsabile Area Amministrazione	• Procedura n. 9 - Ciclo attivo e Ciclo Passivo della SGR • Procedura n. 19 - Ciclo attivo dei fondi gestiti • Procedura n. 20 - Ciclo passivo dei fondi gestiti • Procedura n. 27 - Bilancio di esercizio della SGR • Codice Etico

3.3.

Allegato 3 - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

3.4.

Allegato 4 - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 agli outsourcer

3.5.

Allegato 5 - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ai dirigenti

3.6.

Allegato 6 - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ai quadri direttivi e alle aree professionali

3.7.

Allegato 7 - Lettera di trasmissione del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 al personale parasubordinato

3.8.

Allegato 8 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

3.9.

Allegato 9 - Codice Etico

3.10.

Allegato 10 - Manuale Procedure Interne